Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 311

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 29 novembre 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 311 DEL 29 NOVEMBRE 1974:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 agosto 1974, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(9527)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 novembre 1974, n. **588.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460, concernente modifica dell'articolo 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460, concernente modifica dell'articolo 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è convertito in legge con la seguente modificazione:

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, il saggio di interesse fissato con decreto ministeriale 18 settembre 1974 per i buoni postali fruttiferi della serie emessa dal 1° ottobre 1974 sarà esteso, con effetto dalla stessa data, ai buoni di tutte le precedenti serie ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1974

LEONE

MORO — ORLANDO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1974, n. **589.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 163, 164, 165, relativi alla « Scuola di specializzazione in cardiologia » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare

Art. 163. — Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardio-vascolare con sede presso la clinica medica generale dell'Università.

Art. 164. — La durata del corso è di tre anni.

Il numero massimo degli iscritti è di dodici complessivamente nei tre anni.

Art. 165. — Le materie di insegnamento e la loro ripartizione nei singoli anni sono le seguenti:

1° *Anno*:

Anatomia normale dell'apparato cardiovascolare;
Fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio;
Fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria (1° corso);
Patologia cardiovascolare (1° corso);
Semeiologia fisica (1° corso);
Semeiologia strumentale (1° corso).

2° *Anno*:

Fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria (2° corso);
Patologia cardiovascolare (2° corso);
Semeiologia fisica (2° corso);
Semeiologia strumentale (2° corso);
Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (1° corso);
Radiologia dell'apparato cardiovascolare;
Farmacologia dell'apparato cardiovascolare;
Clinica e terapia dell'apparato cardiovascolare (1° corso).

3° *Anno*:

Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (2° corso);
Clinica e terapia dell'apparato cardiovascolare (2° corso);
Chirurgia dell'apparato cardiovascolare.

Gli esami dovranno essere sostenuti al termine di ogni insegnamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio* n. 10. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1974, n. **590.**

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 26 - l'ultimo comma dell'art. 26 dello statuto, relativo alla prova scritta preliminare di letteratura italiana e letteratura latina, è soppresso.

Art. 82 - è aggiunto, nell'art. 82 dello statuto, il seguente comma:

« Per gli studenti che continuano il precedente corso di studi, le prove scritte verranno svolte secondo le norme del presente statuto ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 12. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1974, n. **591.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 42 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

Politica aziendale;
Ricerca operativa.

Art. 65 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Reumatologia;
Ematologia.

Art. 112 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in clinica e tecnologia farmaceutiche è aggiunto quello di:

Organizzazione, deantologia e legislazione farmaceutiche.

Art. 142 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze della produzione animale sono aggiunti i seguenti:

Coniglicoltura ed allevamenti di animali da pelliccia;
Bromatologia dei prodotti ad uso zootecnico;
Entomologia e aracnologia veterinaria.

Dopo l'art. 167, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente articolo relativo alla scuola speciale per archeologi preistorici, classici e medioevalisti:

Art. 168. — La scuola organizza anche corsi integrativi annuali per assistenti e disegnatori nelle sopraintendenze alle antichità (diplomati di scuole medie inferiori e superiori).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 9. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1974, n. 592.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 69 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto il seguente:

Chirurgia d'urgenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 24. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1974, n. 593.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 71 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:

Meccanizzazione delle aziende zootecniche;
Macchine e attrezzature per le sistemazioni e per grandi movimenti di terra;
Metodologia della pratica estimativa;
Microbiologia delle contaminazioni dell'ambiente e dei prodotti agricoli;
Giardini e tappeti erbosi;
Chimica e tecnologia degli alimenti;
Fisiologia della nutrizione animale;
Entomologia forestale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 13. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1974.

Denominazioni delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e le loro attribuzioni al gruppo di appartenenza per l'annata agraria 1972-73.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, concernente la disciplina del commercio interno del riso, e l'art. 1 della legge 5 giugno 1962, n. 586, recante modificazioni alla predetta legge;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

La denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche di ciascuna varietà, con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti, sono determinate, per gli effetti della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificata dalla legge 5 giugno 1962, n. 586, e per l'annata agraria 1972-73, con le tabelle annesse al presente decreto e firmato dai Ministri proponenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1974

LEONE

BISAGLIA — DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1974
Registro n. 20 *Agricoltura, foglio n.* 88

(Annata agraria 1972-73)

DENOMINAZIONI DELLE VARIETA' DI RISONE E DELLE CORRISPONDENTI VARIETA' DI RISO E LORO ATTRIBUZIONI AL GRUPPO DI APPARTENENZA.

RISO ITALIANO

RISONE	RISO
Gruppo comune o originario:	*Gruppo comune o originario* (1):
Balilla Liso Balilla grana grossa o Balilla G.G.	Balilla o Liso Balilla grana grossa o Balilla G.G.
Gruppo semifino:	*Gruppo semifino* (1):
Lieto Navile Rosa Marchetti Stirpe 136 (2) Sesilla Vitro	Lieto o Navile o Rosa Marchetti o R.M. o Stirpe 136 (2) o Sesilla o Vitro
Bahia Italico Roncarolo Maratelli Monticelli Romeo	Bahia o Italico o Maratelli o Monticelli o Romeo
Precoce Rossi o G. Rossi Vialone nano	Precoce Rossi o G. Rossi Vialone nano
Gruppo fino:	*Gruppo fino* (1):
Europa Ribe o Euribe Ringo Rocca Romanico	Europa o R.B. o Ribe o Euribe o Ringo o Rocca o Romanico
Baldo Rizzotto S. Andrea	Baldo o Rizzotto o S. Andrea
Vialone (2)	Vialone (2)
Gruppo superfino:	*Gruppo superfino* (1):
Arborio Redi Volano	Arborio o Redi o Volano
Razza 77 o R. 77 Roma	Razza 77 o R. 77 o Roma
Carnaroli	Carnaroli
Italpatna Silla	Italpatna o Silla

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificato dall'art. 2 della legge 5 giugno 1962, n. 586, di miscelare risi di varietà diverse anche se appartenenti allo stesso gruppo.

(2) Varietà di risone e riso che non saranno più classificate nella prossima tabella relativa alla produzione dell'annata agraria 1973-74.

RISO ESTERO

RISONE	RISO
Gruppo comune o originario:	*Gruppo comune o originario:*
Yabani	Yabani
Sabini	Sabini
Cody	Cody
Colusa 1600	Colusa 1600
Caloro	Caloro
Chacarero	Chacarero
Yamani	Yamani
Gruppo semifino:	*Gruppo semifino:*
Arkrose	Arkrose
Bluerose	Bluerose
Magnolia	Magnolia
Nato	Nato
Zenith	Zenith
Gulfrose	Gulfrose
501	501
Cesariot	Cesariot
Gruppo fino:	*Gruppo fino:*
Blue Bonnet	Blue Bonnet
Toro	Toro
Nira	Nira
Century Patna	Century Patna
Rexoro	Rexoro
Patna Grain	Patna Grain
Belle Patna	Belle Patna
Siam Patna	Siam Patna
Vary Lava	Vary Lava
Perola	Perola
Agulha	Agulha
Alicombo	Alicombo
Macalioca	Macalioca
Baroe - Brand	Baroe - Brand
Arlesienne	Arlesienne
Inra 68/2 o Delta	Inra 68/2 o Delta
Lungo Surinam	Lungo Surinam

RISO ITALIANO

Per ogni varietà sono fissati: nome, lunghezza, forma, grossezza, perla, striscia, dente, testa, sezione.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO COMUNE O ORIGINARIO

Balilla:

Corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente normale - testa tozza - sezione tondeggiante.

Liso:

Corta - tonda - piccola - perla centro laterale - striscia breve - dente normale - testa normale - sezione tondeggiante.

Balilla grana grossa o Balilla G.G.:

Semilunga - semitonda - media - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente normale - testa oblunga - sezione tondeggiante.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SEMIFINO

Lieto:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla poco estesa - striscia breve - dente regolare - testa normale - sezione schiacciata.

Navile:

Semilunga - semitonda - media perla centrale poco estesa - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione schiacciata.

Rosa Marchetti:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Stirpe 136:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla centrale poco estesa o assente - striscia breve - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Sesilla:

Media - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente normale - testa regolare - sezione tondeggiante.

Vitro:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Bahia:

Semilunga - semitonda - media - perla centro laterale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Italico:

Semilunga - semitonda - media - perla centrale - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione tondeggiante.

Maratelli:

Semilunga - tonda - media - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente pronunciato - testa asimmetrica - sezione tondeggiante.

Monticelli:

Semilunga - semiaffusolata - media - perla centro laterale - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione schiacciata.

Romeo:

Semilunga - tonda - media - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente normale - testa normale - sezione tondeggiante.

Precoce Rossi o G. Rossi:

Semilunga - tonda - media - perla laterale poco estesa - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione tondeggiante.

Vialone nano:

Semilunga - tonda - media - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa tozza - sezione tondeggiante.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO FINO

Ribe o Euribe:

Lunga - affusolata - media - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Ringo:

Lunga - affusolata - media - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Rocca:

Lunga - affusolata - media - perla centrale - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Europa:

Lunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Romanico:

Molto lunga - affusolata - grossa - perla centrale piccola - striscia assente - dente pronunciato - testa regolare - sezione tondeggiante.

Baldo:

Lunga - semiaffusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Rizzotto:

Lunga - semiaffusolata - grossa - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

S. Andrea:

Lunga - semiaffusolata - grossa - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Vialone:

Semilunga - tonda - media - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa normale - sezione schiacciata.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SUPERFINO

Arborio:

Molto lunga semitonda molto grossa perla centrale estesa striscia assente dente pronunciato testa oblunga sezione schiacciata.

Redi:

Lunga semitonda grossa perla centrale estesa striscia assente dente pronunciato testa tondeggiante sezione schiacciata.

Volano:

Molto lunga semitonda molto grossa perla centrale estesa striscia breve dente pronunciato testa regolare sezione tondeggiante.

Roma:

Lunga semiaffusolata grossa perla centro laterale poco estesa striscia allungata dente regolare testa regolare sezione tondeggiante.

Razza 77 o R. 77:

Lunga semiaffusolata grossa perla laterale poco estesa striscia breve dente normale testa oblunga sezione schiacciata.

Carnaroli:

Molto lunga semiaffusolata molto grossa perla estesa striscia assente dente pronunciato testa oblunga sezione tondeggiante.

Italpatna:

Lunga affusolata media perla assente striscia assente dente sfuggente testa oblunga sezione tondeggiante.

Silla:

Lunga affusolata media perla assente striscia assente dente sfuggente testa oblunga sezione tonda.

RISO ESTERO

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO COMUNE O ORIGINARIO

Yabani:

Corta tonda piccola perla laterale poco estesa o assente striscia breve o assente dente sfuggente testa regolare sezione tonda.

Sabini:

Corta tonda piccola perla assente striscia assente dente sfuggente testa regolare sezione tonda.

Cody:

Corta tonda piccola perla assente striscia breve dente sfuggente testa regolare sezione tonda.

Colusa 1600:

Corta tonda piccola perla laterale poco estesa striscia assente dente normale testa normale sezione tonda.

Caloro:

Corta tonda piccola perla laterale poco estesa striscia allungata dente normale testa normale sezione tonda.

Chacarero:

Corta affusolata piccola perla assente striscia assente dente regolare testa oblunga sezione elittica.

Yamani:

Corta tonda picola perla assente striscia assente dente regolare testa regolare sezione tonda.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO SEMIFINO

Arkrose:

Semilunga semiaffusolata media perla assente striscia assente dente pronunciato testa oblunga sezione elittica.

Bluerose:

Semilunga semiaffusolata media perla assente striscia assente dente regolare testa oblunga sezione elittica.

Magnolia:

Semilunga semiaffusolata media perla assente striscia assente dente pronunciato testa oblunga sezione elittica.

Nato:

Semilunga semiaffusolata piccola perla assente striscia assente dente pronunciato testa oblunga sezione elittica.

Zenith:

Semilunga semiaffusolata media perla assente striscia assente dente pronunciato testa oblunga sezione elittica.

Gulfrose:

Semilunga semiaffusolata media perla assente striscia assente dente pronunciato testa oblunga sezione elittica.

501:

Semilunga affusolata piccola perla assente striscia assente dente sfuggente testa oblunga - sezione tonda.

Cesariot:

Semilunga affusolata media perla assente striscia assente dente regolare testa oblunga sezione tondeggiante.

CARATTERISTICHE DEI RISI DI GRUPPO FINO

Blue Bonnet:

Lunga affusolata piccola perla assente striscia assente dente regolare testa oblunga sezione tonda.

Toro:

Lunga affusolata piccola perla assente striscia assente dente pronunciato testa oblunga sezione tonda.

Nira:

Molto lunga affusolata - piccola perla assente striscia assente dente regolare testa oblunga sezione tonda.

Century Patna:

Lunga affusolata piccola perla assente striscia assente dente sfuggente testa oblunga sezione tonda.

Rexoro:

Lunga affusolata piccola perla assente striscia assente dente regolare testa oblunga sezione tonda.

Patna Grain:

Molto lunga affusolata media perla assente striscia assente dente sfuggente testa oblunga sezione tonda.

Belle Patna:

Lunga affusolata piccola perla assente striscia assente dente sfuggente testa oblunga sezione tonda.

Siam Patna:

Lunga affusolata piccola perla assente striscia assente dente sfuggente testa oblunga sezione tonda.

Vary Lava:

Molto lunga affusolata grossa perla assente striscia assente dente sfuggente testa oblunga sezione tonda.

Perola:

Lunga affusolata media perla assente striscia assente dente sfuggente testa oblunga sezione tonda.

Agulha:

Lunga affusolata media perla assente striscia assente dente sfuggente testa oblunga sezione tonda.

Alicombo:

Molto lunga affusolata media perla assente striscia assente dente sfuggente testa oblunga sezione elittica.

Macalioca:

Molto lunga affusolata media perla assente striscia assente dente sfuggente testa oblunga sezione tonda.

Baroe Brand:

Lunga affusolata piccola perla assente striscia assente dente sfuggente testa oblunga sezione elittica.

Arlesienne:

Lunga semiaffusolata grossa perla assente striscia assente dente normale testa regolare sezione tondeggiante.

Inra 68/2 o Delta:

Lunga affusolata media perla assente striscia assente dente sfuggente testa regolare sezione tondeggiante.

Lungo Surinam:

Molto lunga - molto affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE VARIETA' DI RISO

Gruppo comune o originario:

Grani spuntati . .	5,00 %	
Grani striati rossi .	3,00 %	
Disformità naturali e impurità varietali .	17,00 %	Massimo di impurità varietali 5 % sulla varietà dichiarata; ove non dichiarata, l'impurità varietale si riferisce a presenza di risi appartenenti a varietà di gruppo superiore o non classificate.
Grani gessati .	3,00 %	
Grani vaiolati	1,00 %	
Grani macchiati .	0,50 %	
Grani ambrati	0,125 %	
Grani gialli	0,05 %	
Rotture . .	5,00 %	

Gruppi semifino, fino e superfino:

Grani spuntati	5,00 %	
Grani striati rossi .	3,00 %	
Disformità naturali e impurità varietali .	17,00 %	Massimo di impurità varietali 5 %.
Grani gessati . . .	3,00 %	
Grani vaiolati	1,00 %	
Grani macchiati .	0,50 %	
Grani ambrati	0,125 %	
Grani gialli	0,05 %	
Rotture .	5,00 %	

Limitatamente alla varietà «Vialone nano» la tolleranza di impurità varietali può superare il 5 %, purchè l'eccedenza sia rappresentata esclusivamente da riso della varietà «Vialone».

E' ammessa una tolleranza di grani ambrati fino ad un massimo dello 0,20 %, purchè in assenza di grani gialli.

Per tutte le varietà sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:

a) sostanze minerali o vegetali, non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche: 0,01 %;

b) presenza di semi, parte di semi e loro derivati commestibili, fino allo 0,10 %.

Nelle varietà vendute come «sottotipo» le tolleranze dei corpi estranei di cui al precedente punto *b)* sono consentite fino allo 0,40 %.

NOTE GENERALI

1. — I risi aventi una percentuale di grani striati rossi superiore al 3 % debbono essere venduti come risi «ostigliati», senza che tale fatto li faccia ricadere fra i risi «sottotipo».

La dichiarazione di riso «ostigliato» deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

2. — Per «destrinoso» si intende quel riso, derivato da particolari varietà, che per caratteristiche ereditarie, presenta il granello di colore bianco-latte, opaco e non farinoso.

La dichiarazione di riso «destrinoso» deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

3. — Nei risi «sottotipo» è consentita una tolleranza di due punti sulla percentuale di rottura, quando dichiarata.

4. — Le varietà di risone e dei corrispondenti risi non classificati nella presente tabella possono essere vendute unicamente quali appartenenti al gruppo «comune o originario».

5. — Risetti: sono le granelle disformi, anche se spuntate, e le granelle gessate o comunque difettate con rottura massima del 10 %.

Tale prodotto deve essere venduto senza riferimento al nome di riso o a varietà dello stesso.

6. — I risi del gruppo «comune o originario» debbono ritenersi omogenei alla cottura.

7. — La classificazione dei risi, in gruppi, è effettuata per equivalenze delle varietà tra loro; mentre, all'interno del gruppo, i raggruppamenti sono effettuati per similitudine delle varietà tra loro.

DEFINIZIONE DEI DIFETTI

A) *Grani spuntati*: grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

B) *Grani striati rossi*: grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, delle striature longitudinali di colore rosso, dovute a residui del pericarpo.

C) *Grani che presentano delle disformità naturali*: sono considerate disformità naturali le disformità, di origine ereditarie o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche della varietà.

D) *Impurità varietali*: per impurità varietale è da intendersi la presenza di grani appartenenti ad altre varietà. La grana striata rossa di altro gruppo è considerata impurità varietale.

E) *Grani gessati*: per i risi di produzione estera sono gessati i grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso. Per i risi di produzione italiana sono gessate le granelle che si presentano opache e farinose: oltre il 40 % della loro superficie per le varietà a perla assente; oltre il 70 % della loro superficie per le varietà a perla poco estesa; oltre il 90 % della loro superficie per le varietà a perla estesa.

F) *Grani vaiolati*: grani aventi un piccolo cerchio ben delimitato di colore scuro e di forma più o meno regolare. Sono inoltre considerati grani vaiolati i grani che presentano delle striature nere leggere e superficiali. Le striature e le macchie non debbono presentare un alone giallo o scuro.

G) *Grani macchiati*: grani che hanno subito, in un punto ristretto della superficie, una evidente alterazione del colore naturale. Le macchie possono essere di diversi colori (nerastro, rossastro, brune, ecc.). Sono inoltre considerate come macchie le striature nere profonde.

Se le macchie hanno una intensità di colorazione (nere, rosa, bruno-rossastro) immediatamente visibili ed una ampiezza pari o superiore alla metà dei grani, questi ultimi devono essere considerati alla stregua di grani gialli.

H) *Grani ambrati*: i grani ambrati sono grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una alterazione uniforme, leggera e generale, del loro colore. Tale alterazione cambia il colore dei grani in un colore paglierino chiaro.

I) *Grani gialli*: i grani gialli sono i grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una modifica totale o parziale del colore naturale, prendendo diverse colorazioni dal giallo limone al giallo arancio. Vengono calcolate alla stregua del giallo le macchie di colore intenso che superano la metà della superficie della granella.

L) *Grani rotti o rotture*: grani a cui è stata tolta una parte del volume superiore al dente.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(8394)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1974.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Marche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Marche »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo dott. Ugo Angelini;

Vista la designazione sostitutiva del Ministero dello interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il primo dirigente dell'Amministrazione civile dell'interno dott. Antonio Cavallo è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Marche, in sostituzione del dottor Ugo Angelini.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1974

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1974
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 148

(9388)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1974.

Autorizzazione alla Compagnia Latina di assicurazioni S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo malattie.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Compagnia Latina di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami: aeronautica, automobili, cristalli, film, furti, grandine, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere le assicurazioni contro i danni al ramo malattie;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche, nonché le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Compagnia Latina di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni e della riassicurazione contro i danni al ramo malattie, limitatamente alla garanzia inerente il rimborso di spese per operazioni chirurgiche e relative rette di degenza.

Roma, addì 1° agosto 1974

Il Ministro: DE MITA

(9372)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1974.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1968, n. 689, ed in particolare gli articoli 7 e 11 dello statuto concernenti la composizione e la nomina del consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 17 febbraio 1973, con il quale è stato ricostituito l'organo anzidetto per la durata di un quadriennio;

Considerato che il comm. Giancarlo Palazzi, membro del citato consiglio di amministrazione in rappresentanza della categoria degli editori di giornali, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la nota del 27 giugno 1974, con la quale la Federazione italiana editori di giornali ha comunicato la designazione del dott. Giovanni Anderloni in sostituzione del comm. Giancarlo Palazzi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Giovanni Anderloni è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », in rappresentanza della categoria degli editori di giornali ed in sostituzione del comm. Giancarlo Palazzi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SARTI

(8899)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1974.

Autorizzazione alla società Cassa generale di assicurazioni, in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo guasti alle macchine e rischi di montaggio e relativa riassicurazione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Cassa generale di assicurazioni, con sede in Milano, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami: aeronautica, automobili, cristalli, furti, grandine, incendio, infortuni, malattie, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo guasti alle macchine e rischi di montaggio;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche, nonché le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società per azioni Cassa generale di assicurazioni, con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo: guasti alle macchine e rischi di montaggio e relativa riassicurazione.

Roma, addì 30 settembre 1974

Il Ministro: DE MITA

(8992)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1974.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1973, registro n. 5, foglio n. 285, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di La Spezia;

Vista la nota del 18 maggio 1974, n. 4854, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè dimissionario, il proprio rappresentante comm. Arrigo Paganella con il cav. Ugo Lorenzani;

Vista la lettera del 25 maggio 1974, con la quale il comm. Arrigo Paganella rassegna le proprie dimissioni da membro della commissione predetta;

Decreta:

Il cav. Ugo Lorenzani è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di La Spezia, quale rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in sostituzione del commendatore Arrigo Paganella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8857)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1974.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1974, registro n. 2, foglio n. 77, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Cosenza;

Vista la nota del 29 luglio 1974, n. 3213, con la quale l'associazione dei commercianti della provincia di Cosenza prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perché dimissionario, il proprio rappresentante dott. Carmine Sodano con il sig. Antonio Monaco;

Vista la lettera del 6 aprile 1974, con la quale il dottor Carmine Sodano rassegna le proprie dimissioni;

Decreta:

Il sig. Antonio Monaco è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Cosenza, quale rappresentante dei datori di lavoro (commercianti), in sostituzione del dott. Carmine Sodano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8861)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1974.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Grosseto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1974, registro n. 2, foglio n. 78, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Grosseto;

Vista la nota del 6 agosto 1974, n. 9849, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Grosseto prospetta la necessità di sostituire, perchè trasferito ad altra sede, il dott. Remo Lagomarsini, presidente della commissione predetta nella sua qualità di direttore del citato ufficio, con il dottor Giuseppe Ferraro attuale direttore dell'ufficio stesso;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Ferraro è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Grosseto, in sostituzione del dott. Remo Lagomarsini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8855)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre **1974.**

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 24 agosto 1974, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Ancona;

Vista la nota del 2 settembre 1974, n. 4769, con la quale l'associazione degli industriali della provincia di Ancona prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè dimissionario, il proprio rappresentante dott. Franco Tenaglia con il dott. Carletto Gigli;

Vista la lettera del 28 agosto 1974, n. 4698, con la quale il dott. Franco Tenaglia rassegna le proprie dimissioni da membro della commissione predetta;

Decreta:

Il dott. Carletto Gigli è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Ancona, quale rappresentante dei datori di lavoro (industriali), in sostituzione del dott. Franco Tenaglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8859)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1974

Insediamento di ottantotto commissioni censuarie provinciali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e revisione del sistema catastale, concernente l'insediamento delle commissioni censuarie;

Visto l'art. 27, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica dianzi citato, concernente la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie;

Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Le sottoindicate commissioni censuarie provinciali, regolarmente costituite, saranno insediate il giorno 15 gennaio 1975 e i loro componenti resteranno in carica sei anni:

Agrigento, Alessandria, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Frosinone, Gorizia, Grosseto. Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro e Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1974

Il Ministro: TANASSI

(9418)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1974.

Termine di presentazione delle denuncie delle superfici investite a grano duro nell'annata agraria 1974-75.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 120/67 in data 13 giugno 1967 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, e in particolare quanto disposto dall'art. 10 per l'erogazione di una sovvenzione alla produzione di grano duro;

Attesa la necessità di emanare in tempo utile le norme intese ad assicurare l'accertamento delle superfici seminate a grano duro ai fini della corresponsione della sovvenzione suddetta;

Decreta:

Art. 1.

I conduttori di aziende agricole devono presentare denuncia delle superfici seminate a grano duro nell'annata agraria 1974-75.

In caso di conduzione associata la denuncia può essere presentata da un solo conduttore, anche a nome e per conto dei coltivatori associati.

Le domande devono essere prodotte entro e non oltre il 31 dicembre 1974, in duplice esemplare al comune nel quale è situata l'azienda che provvederà a rimettere l'originale all'ispettorato provinciale dell'alimentazione competente per territorio e ad affiggerne copia nell'albo comunale.

Nella denuncia vanno precisati la superficie seminata a grano duro, la località dove è sita l'azienda ed i nomi degli eventuali coltivatori associati.

Art. 2.

Gli ispettorati provinciali dell'alimentazione provvederanno al controllo delle denunce di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(9417)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 15 novembre 1974:

De Santis Alfonso, notaio residente nel comune di Spezzano della Sila, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Cosenza.

Milloni Fabio, notaio residente nel comune di Ottone, distretto notarile di Piacenza, è trasferito nel comune di San Giovanni Valdarno, distretto notarile di Arezzo.

(9426)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Manoppello

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, n. 1295, è stato approvato l'atto n. 95361 di rep. del 16 ottobre 1973, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244; 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Biase Giovanni, nato il 22 dicembre 1907 a Manoppello, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Manoppello, estese mq 450, riportate in catasto alle particelle numeri 676 parte e 849 del foglio di mappa n. 34 del comune di Manoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 18 e 19.

(9253)

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, n. 1291, è stato approvato l'atto n. 95357 di rep. del 16 ottobre 1973, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244; 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Iezzi Donato, nato il 1° marzo 1926 a Manoppello, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Manoppello, estese mq 5.010, riportate in catasto alle particelle numeri 23 parte, 316 parte e 442 del foglio di mappa n. 37 del comune di Manoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 248 e 247.

(9255)

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, n. 1293, è stato approvato l'atto n. 95359 di rep. del 16 ottobre 1973, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244; 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Matteo Antonino, nato il 17 luglio 1929 a Manoppello, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Manoppello, estese mq. 1.270, riportate in catasto alla particella n. 9 parte del foglio di mappa n. 36 ed alla particella n. 868 del foglio di mappa n. 34 del comune di Manoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 62/*bis* e 62.

(9256)

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, n. 1289, è stato approvato l'atto n. 95156 di rep. del 28 settembre 1973, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244; 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Renzo Gioacchino, nato il 28 luglio 1915 a Manoppello, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Manoppello, estese mq 3.960, riportate in catasto alle particelle numeri 9 parte, 10 parte, 436 e 437 del foglio di mappa n. 37 del comune di Manoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 234, 236, 233 e 235.

(9258)

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, n. 1292, è stato approvato l'atto n. 95358 di rep. del 16 ottobre 1973, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244; 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Costantini Nicola, nato il 18 luglio 1901 e Rulli Assunta, nata il 6 febbraio 1902, entrambi a Manoppello, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Manoppello, estesa mq 60, riportate in catasto alla particella n. 565, del foglio di mappa n. 34 del comune di Manoppello e nella planimetria tratturale con il n. 112.

(9254)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa « Consorzio per la raccolta, l'ammesso e la vendita collettiva delle pelli da pelliccia » S.r.l., in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 7 novembre 1974 la società cooperativa « Consorzio per la raccolta, l'ammasso e la vendita collettiva delle pelli da pelliccia » S.r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli Italo in data 20 maggio 1956, repertorio 15141, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Sergio Gemma.

(9268)

Scioglimento della società cooperativa « CO.DRAM. Società cooperativa fra attori e autori drammatici a r.l., in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 7 novembre 1974 la società cooperativa « CO.DRAM., Società cooperativa fra attori e autori drammatici a r.l. », con sede in Roma, costituita per rogito Paolo Cappello in data 19 settembre 1967, rep. 1797, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del signor Giorgio De Santis.

(9269)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Marino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1974, il comune di Marino (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 276.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4563/M)

Autorizzazione al comune di Carceri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1974, il comune di Carceri (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.569.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4568/M)

Autorizzazione al comune di Castelbaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1974, il comune di Castelbaldo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.157.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4569/M)

Autorizzazione al comune di Granze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1974, il comune di Granze (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.503.907, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(4570/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Urbano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1974 il comune di Sant'Urbano (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.593.769 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4571/M)

Autorizzazione al comune di Chiesina Uzzanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1974, il comune di Chiesina Uzzanese (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4572/M)

Autorizzazione al comune di Sona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1974, il comune di Sona (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4573/M)

Autorizzazione al comune di Avigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1974, il comune di Avigliano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 195.529.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4596/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1974, il comune di San Giovanni Valdarno (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 362.151.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4597/M)

Autorizzazione al comune di Castel del Rio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1974, il comune di Castel del Rio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.916.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4598/M)

Autorizzazione al comune di Battaglia Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1974, il comune di Battaglia Terme (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.634.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4599/M)

Autorizzazione al comune di Boara Pisani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1974, il comune di Boara Pisani (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.465.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4600/M)

Autorizzazione al comune di Cammarata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1974, il comune di Cammarata (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 281.760.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4604/M)

Autorizzazione al comune di Prepotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1974, il comune di Prepotto (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4606/M)

Autorizzazione al comune di Giuliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1974, il comune di Giuliana (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4607/M)

Autorizzazione al comune di Campofiorito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1974, il comune di Campofiorito (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4608/M)

Autorizzazione al comune di S. Angelo Muxaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1974, il comune di S. Angelo Muxaro (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.076.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4609/M)

Autorizzazione al comune di Ribera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1974, il comune di Ribera (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 560.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4610/M)

Autorizzazione al comune di Cattolica Eraclea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1974, il comune di Cattolica Eraclea (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 266.213.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4611/M)

Autorizzazione alla provincia di Palermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1974, la provincia di Palermo viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 17.350.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4603/M)

Autorizzazione al comune di Casapulla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1974, il comune di Casapulla (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.635.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4549/M)

Autorizzazione al comune di Castel Campagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1974, il comune di Castel Campagnano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.084.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4550/M)

Autorizzazione al comune di Cervino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1974, il comune di Cervino (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.091.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4551/M)

Autorizzazione al comune di Ciorlano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1974, il comune di Ciorlano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.378.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4552/M)

Autorizzazione al comune di Curti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1974, il comune di Curti (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4553/M)

Autorizzazione al comune di Dragoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1974, il comune di Dragoni (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.332.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4554/M)

Autorizzazione al comune di Formicola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1974, il comune di Formicola (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.095.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4555/M)

Autorizzazione al comune di Francolise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1974, il comune di Francolise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.246.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4556/M)

Autorizzazione al comune di Gallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1974, il comune di Gallo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.105.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4557/M)

Autorizzazione al comune di Galluccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1974, il comune di Galluccio (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.713.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4558/M)

Autorizzazione al comune di Grazzanise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1974, il comune di Grazzanise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.573.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4559/M)

Autorizzazione al comune di Liberi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1974, il comune di Liberi (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.710.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4560/M)

Autorizzazione al comune di Macerata Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1974, il comune di Macerata Campania (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.645.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4561/M)

Autorizzazione al comune di Mignano Monte Lungo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1974, il comune di Mignano Monte Lungo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.047.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4562/M)

Autorizzazione al comune di Iglesias ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1974, il comune di Iglesias (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.024.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4564/M)

Autorizzazione al comune di Copparo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1974, il comune di Copparo (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 208.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4565/M)

Autorizzazione al comune di Afragola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1974, il comune di Afragola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 537.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4566/M)

Autorizzazione al comune di Eboli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1974, il comune di Eboli (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 483.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4567/M)

Autorizzazione al comune di Paglieta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1974, il comune di Paglieta (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.121.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4574/M)

Autorizzazione al comune di Ailano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1974, il comune di Ailano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.651.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4575/M)

Autorizzazione al comune di Alife ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1974, il comune di Alife (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.799.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4576/M)

Autorizzazione al comune di Alvignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1974, il comune di Alvignano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.508.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4577/M)

Autorizzazione al comune di Baia e Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1974, il comune di Baia e Latina (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.367.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4578/M)

Autorizzazione al comune di Caianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1974, il comune di Caianello (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.130.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4579/M)

Autorizzazione al comune di Calvi Risorta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1974, il comune di Calvi Risorta (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.983.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4580/M)

Autorizzazione al comune di Camigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1974, il comune di Camigliano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.983.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4581/M)

Autorizzazione al comune di Cancello ed Arnone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1974, il comune di Cancello ed Arnone (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.054.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4582/M)

Autorizzazione al comune di Capodrise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1974, il comune di Capodrise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.549.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4583/M)

Autorizzazione al comune di Capriati a Volturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1974, il comune di Capriati a Volturno (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 14.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4584/M)

Autorizzazione al comune di Carinaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1974, il comune di Carinaro (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4585/M)

Autorizzazione al comune di Cellino San Marco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1974, il comune di Cellino San Marco (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 160.694.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4586/M)

Autorizzazione al comune di Torchiarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1974, il comune di Torchiarolo (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.852.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4587/M)

Autorizzazione al comune di Dogliola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1974, il comune di Dogliola (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.562.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4588/M)

Autorizzazione al comune di Civita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1974, il comune di Civita (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.562.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4589/M)

Autorizzazione al comune di Calvera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1974, il comune di Calvera (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 22.893.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4590/M)

Autorizzazione al comune di Savoia di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1974, il comune di Savoia di Lucania (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.853.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4591/M)

Autorizzazione al comune di Spinoso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1974, il comune di Spinoso (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.297.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4592/M)

Autorizzazione al comune di Teana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1974, il comune di Teana (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.326.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4593/M)

Autorizzazione al comune di Tolve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1974, il comune di Tolve (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.458.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4594/M)

Autorizzazione al comune di Tramutola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1974, il comune di Tramutola (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.846.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4595/M)

Autorizzazione al comune di Nuoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1974, il comune di Nuoro viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.722.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4602/M)

Autorizzazione al comune di Montecorvino Rovella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1974, il comune di Montecorvino Rovella (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 151.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4605/M)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1974 il comune di Volturara Appula (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.462.117 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente avviso di rettifica sostituisce quello pubblicato a pag. 4930 della *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 22 luglio 1974.

(4601)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 225

Corso dei cambi del 26 novembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	665 —	665 —	665 —	665 —	669,50	665,10	664,95	665 —	665 —	665 —
Dollaro canadese	674 —	674 —	675,50	674 —	678,50	674,25	674 —	674 —	674 —	674 —
Franco svizzero	248,45	248,45	249,10	248,45	241,50	248,40	248,20	248,45	248,45	248,45
Corona danese	114,79	114,79	115,20	114,79	113,70	114,75	114,85	114,79	114,79	114,79
Corona norvegese	124,35	124,35	124,45	124,35	123 —	124,30	124,40	124,35	124,35	124,35
Corona svedese	155,95	155,95	156,50	155,95	155 —	155,90	156,20	155,95	155,95	155,95
Fiorino olandese	258,69	258,69	259,50	258,69	256,50	258,70	258,50	258,69	258,69	258,69
Franco belga	17,87	17,87	17,92	17,87	17,70	17,88	17,875	17,87	17,87	17,87
Franco francese	142,97	142,97	142,30	142,97	142,50	142,98	143,08	142,97	142,97	142,97
Lira sterlina	1545.60	1545,60	1553 —	1545,60	1552 —	1545,70	1546 —	1545,60	1545,60	1545,60
Marco germanico	270,99	270,99	272 —	270,99	267 —	270,95	271,03	270,99	270,99	270,99
Scellino austriaco	37,745	37,745	37,70	37,745	37,40	37,75	37,79	37,745	37,74	37,75
Escudo portoghese	26,95	26,95	26,90	26,95	26,80	26,95	26,95	26,95	26,95	26,95
Peseta spagnola	11,7175	11,7175	11,71	11,7175	11,72	11,70	11,74	11,7175	11,71	11,71
Yen giapponese	2,2185	2,2185	2,23	2,2185	2,23	2,21	2,225	2,2185	2,21	2,21

Media dei titoli del 26 novembre 1974

Titolo	
Rendita 5 % 1935	87,675
Redimibile 3,50 % 1934	100,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,550
» 5 % (Ricostruzione)	84,325
» 5 % (Riforma fondiaria)	84,250
» 5 % (Città di Trieste)	83,650
» 5 % (Beni esteri)	83,775
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,475
» 5,50 % » » 1968-83	82,175
» 5,50 % » » 1969-84	87 —
» 6 % » » 1970-85	90,600
» 6 % » » 1971-86	88,625
» 6 % » » 1972-87	88,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,25
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,525
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,300
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	85,625
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,550
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,825
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,250
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,400
» poliennali 7 % 1978	92,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 novembre 1974

Valuta	
Dollaro USA	664,975
Dollaro canadese	674 —
Franco svizzero	248,325
Corona danese	114,82
Corona norvegese	124,375
Corona svedese	156,075
Fiorino olandese	258,595
Franco belga	17,872
Franco francese	143,025
Lira sterlina	1545,80
Marco germanico	271,01
Scellino austriaco	37,767
Escudo portoghese	26,95
Peseta spagnola	11,729
Yen giapponese	2,222

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Varianti al piano regolatore generale del comune di Modena

Con delibera della giunta regionale 17 settembre 1974, n. 2478 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto numero 2611/2669 nella seduta del 9 ottobre 1974) è stata approvata la variante parziale al piano regolatore generale, relativa alla area destinata a « Pista di volo », del comune di Modena, adottata con deliberazione consiliare 25 giugno 1973, n. 387.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 23 ottobre 1974, n. 500, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(8888)

Con delibera della giunta regionale 17 settembre 1974, n. 2477 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con prot. numero 2610/2668 nella seduta del 9 ottobre 1974) è stata approvata la variante parziale al piano regolatore generale, relativa agli articoli 17 e 27 delle norme tecniche di attuazione riguardanti rispettivamente le « Zone industriali » e la « Applicazione degli indici edilizi », del comune di Modena, adottata con deliberazione consiliare 25 giugno 1973, n. 386.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 23 ottobre 1974, n. 501, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(8889)

Con delibera della giunta regionale 17 settembre 1974, n. 2484 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto numero 2617/2673 nella seduta del 9 ottobre 1974) è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale, riguardante l'art. 16 delle norme di attuazione, relativo alle « Zone agricole » e la zonizzazione dei centri di residenza frazionali, del comune di Modena, adottata con deliberazione consiliare 23 marzo 1973, n. 41.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 23 ottobre 1974, n. 499, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(8890)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, di sei società cooperative

Con deliberazione della giunta regionale le seguenti società cooperative sono state sciolte, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) soc. coop. Rinascita « B » a r.l., Trieste;
2) soc. coop. Rinascita « C » a r.l., Trieste;
3) soc. coop. Archeos - Aquileia a r.l., Aquileia (Udine);
4) consorzio commissionario cooperativo regionale a r.l., Udine;
5) Orsa Maggiore - Soc. coop. edil. a r.l., Pordenone;
6) L'Ape - Soc. coop. a r.l., S. Giorgio della Richinvelda (Pordenone).

(9072)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Calcinate

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia 3 settembre 1974, n. 9475, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Calcinate (Bergamo).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(9131)

Approvazione del piano di zona del comune di Carnate

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia 3 settembre 1974, n. 9474, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Carnate (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(9132)

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Cervia

Con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Emilia Romagna 5 novembre 1974, n. 13499, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al piano regolatore generale (piano regolatore generale del comune di Cervia) relativa ad insediamento di una scuola elementare nel comune stesso, località Tagliata.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, a termine dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(9071)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Laurettig Rodolfo;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Al sig. Laurettig Rodolfo di Pietro e della Pierich Cecilia, nato a S. Leonardo (Udine) addì 7 giugno 1929, residente a Gorizia, via Baiamonti n. 22, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Laurettig in Lauretti.

Gorizia, addì 24 ottobre 1974

Il prefetto: MOLINARI

(8909)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), n. 10 del 5 novembre 1974, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la tecnologia della pesca, Ancona.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la tecnica frutticola, Bologna.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per l'interazione operatore-calcolatore, Bologna.

Concorsi, per titoli e per esame colloquio, a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di radioastronomia, Bologna.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio geominerari e mineralurgici, Cagliari.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la tecnologia dei materiali metallici non tradizionali, Cinisello Balsamo (Milano).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, a due posti di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per la tecnologia dei materiali metallici non tradizionali, Cinisello Balsamo (Milano).

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nell'Itàlia meridionale ed insulare, Cosenza.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro studi del pensiero filosofico del Cinquecento e del Seicento in relazione ai problemi della scienza, Milano.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'ufficio studi per la ricerca tecnologica, Milano.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di chimica nucleare, Montelibretti (Roma).

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto internazionale di genetica e biofisica, Napoli.

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto motori, Napoli.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio dei composti del carbonio contenenti eteroatomi e loro applicazioni, Ozzano Emilia (Bologna).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al centro di studio per la biologia e fisiopatologia muscolare, Padova.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di chimica e tecnologia dei radioelementi, Padova.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per le ricerche di dinamica dei sistemi e di elettronica biomedica, Padova.

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la fisiopatologia tiroidea, Roma.

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulla biologia molecolare, Roma.

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di fisica dell'atmosfera, Roma.

Concorso, per titoli, ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per le applicazioni del calcolo, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico aggiunto di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al servizio elettronico tecnico, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di metrologia « G. Colonnetti », Torino.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la lavorazione dei metalli, Torino.

Concorso, per titoli e per prova pratica, a due posti di ausiliario tecnico del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per la meccanizzazione agricola, Torino.

Si informa che i termini di presentazione delle domande scadranno il giorno 20 dicembre 1974, ad eccezione del bando di concorso relativo al laboratorio per la meccanizzazione agricola di Torino i cui termini scadranno il 5 dicembre 1974.

Per ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi al servizio del personale e degli incarichi di ricerca, ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7, 00100 Roma.

(9333)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli, a settecento posti di operaio comune

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Visto l'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1973, registro n. 3, foglio n. 397, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, a settecento posti nel ruolo organico degli operai comuni dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 22 maggio 1973;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso anzidetto, la cui composizione deve essere formata secondo i dettami dell'art. 7 del citato bando di concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli, a 700 posti di operaio comune dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1973 è costituita come appresso:

Presidente:

Tomassi dott. Giovanni, primo dirigente.

Membri:

Tarantino dott. Franco, direttore di sezione;
Brancato dott. Leonardo, direttore di sezione;
Valente dott. Luciano, direttore di sezione;
Di Maulo dott. Piero, direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal consigliere sig.na Anna Colapietro. La relativa spesa graverà su cap. 160 del bilancio passivo per l'esercizio in corso, salvo per gli impiegati aventi qualifica dirigenziale.

Roma, addì 3 luglio 1973

Il Ministro: GULLOTTI

(9182)

REGIONE UMBRIA

Commissione esaminatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Perugia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto 18 dicembre 1973, n. 600, con il quale, in conformità della deliberazione della giunta regionale 27 novembre 1973, n. 2454, è stato indetto il pubblico concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Foligno;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e alla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 19 luglio 1972, n 13;

Vista la deliberazione della giunta regionale 6 agosto 1974, n. 2347, esecutiva ai sensi di legge;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Foligno, è così composta:

Presidente:

Principato dott. Francesco, viceprefetto presso la prefettura di Perugia.

Componenti:

Ferrajoli dott. Vincenzo, direttore di sezione presso la prefettura di Perugia;

Proja dott. Marcello, ispettore generale medico presso il Ministero della sanità;

Petrilli prof. Ferdinando Luigi, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università degli studi di Genova;

Larizza prof. Paolo, direttore dell'istituto di clinica medica dell'Università degli studi di Perugia;

Salciarini dott. Luigi, ufficiale sanitario del comune di Gubbio.

Le funzioni di segretario della commissione saranno svolte dal dott. Luigi Milazzo, direttore di sezione presso il Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e si terranno in luogo e data che verranno comunicati in tempo utile ai concorrenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione, e per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Perugia e del comune di Foligno.

Perugia, addì 21 ottobre 1974

Il presidente: CONTI

(9085)

REGIONE TOSCANA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la graduatoria formata dalla commissione giudicatrice al concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1969 bandito con decreto del medico provinciale di Siena n. 1090 del 2 agosto 1971;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2311, modificato in parte dalla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

A voti unanimi;

Delibera

di approvare la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso indicato in premessa:

1. Nannoni Valesca . . . . punti 64,859
2. Danza Gaetanina . . . . » 63,915
3. Capponi Emilia . . . . » 62,428
4. Piccini Assuntina . . . . » 61,450
5. Alessandrini Carla . . . . » 58,760
6. Canestri Licia . . . . » 57,848
7. Butini Adiva . . . . » 56,843
8. Cosci Carmela . . . . » 54,079
9. Grilli Milena . . . . » 52,987
10. Passaponti Valeria . . . . » 52,077
11. Fantacci Venaria . . . . » 47,875

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Toscana e nel Foglio annunzi legali della provincia di Siena; essa sarà anche affissa, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Siena, all'albo pretorio della prefettura di Siena e a quello dei comuni interessati.

Il medico provinciale di Siena è incaricato di curare la pubblicità dell'atto, ad eccezione di quella nel Bollettino ufficiale della regione cui provvederà il dipartimento affari generali della giunta.

Il presidente: LAGORIO

Il segretario: POLLINI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 9055 in data 4 settembre 1974, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1969;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte indicate dalle concorrenti utilmente collocate in graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, modificato in parte dalla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

A voti unanimi;

Delibera

di dichiarare vincitrici del concorso specificato in premessa, per la condotta a fianco di ciascuna indicata, le seguenti ostetriche:

1) Nannoni Valesca: Siena;
2) Danza Gaetanina: Gaiole in Chianti.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Toscana e nel Foglio annunzi legali della provincia di Siena; essa sarà anche affissa, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Siena, all'albo pretorio della prefettura di Siena e a quello dei comuni interessati.

Il medico provinciale di Siena è incaricato di curare la pubblicità dell'atto, ad eccezione di quello nel Bollettino ufficiale della regione cui provvederà il dipartimento affari generali della giunta.

Il presidente: LAGORIO

Il segretario: POLLINI

(9030)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 337 del 30 gennaio 1974 con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di medici condotti vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1973;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la designazione all'uopo pervenuta dalla prefettura di Macerata e la terna proposta dall'ordine provinciale dei medici;

Vista altresì la terna di medici condotti proposta dall'ordine provinciale dei medici e le designazioni pervenute dai comuni interessati ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le relative modifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visti gli articoli 33 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso sopraindicato è così costituita:

Presidente:

Gullotti dott. Vincenzo, vice prefetto in servizio presso la regione Marche.

Componenti:

Maurizi dott. Elverio, direttore di sezione della prefettura di Macerata;

Viscomi dott. Nicola, medico provinciale di Ascoli Piceno

Castelli dott. Fernando, primario medico dell'ospedale generale di zona di Tolentino;

Bono prof. Carlo, primario chirurgo dell'ospedale di Civitanova Marche;

Ceccarani dott. Valerio, medico condotto di Tolentino.

Le funzioni di segretario della commissione saranno espletate dal dott. Lalla Augusto, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Macerata.

Le prove di esame del concorso avranno inizio non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e si terranno presso l'ospedale generale di zona di Tolentino.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, in quello della prefettura di Macerata e dei comuni di Cessapalombo, Corridonia, Esanatoglia, Gagliole, Gualdo, Mogliano, Pievetorina, S. Ginesio, Urbisaglia.

Macerata, addì 15 ottobre 1974

Il medico provinciale: PUCCI

(8935)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 01628 del 1° giugno 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di diciannove posti di medico condotto vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1972;

Visto il successivo decreto n. 0888 del 9 marzo 1974, regolarmente pubblicato nei modi e termini di legge, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti i verbali rassegnati da detta commissione giudicatrice in merito alle operazioni concorsuali svolte, nonchè la graduatoria di merito dalla stessa formulata, relativa a diciotto candidati dichiarati idonei;

Riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 28 agosto 1972, n. 7;

Preso atto che al presente decreto è stato apposto il visto di esecutorietà da parte dell'assessore regionale alla sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati che hanno conseguito l'idoneità nel concorso in premessa indicato:

1.	Benegiamo Arturo	punti	61,602	su 120
2.	Graziuso Benito	»	60,963	»
3.	Messa Mario	»	59,415	»
4.	Santantonio Agostino	»	57,903	»
5.	Fontanas Benito Salvatore	»	57,079	»
6.	Scarsella Michele	»	56,856	»
7.	Zappia Maria Antonietta	»	55,861	»
8.	Quaranta Alberto	»	52,493	»
9.	Ruggiero Leopoldo	»	52,227	»
10.	Saracino Raffaele	»	51,289	»
11.	Pepe Luigi	»	50,410	»
12.	Tarantino Giuseppe	»	50,192	»
13.	Vonghia Giuseppe	»	48,506	»
14.	Monfregola Francesco	»	48,487	»
15.	Guercia Pierinc	»	48,072	»
16.	Arnò Virgilio	»	47,982	»
17.	Milanese Cosimo Damiano	»	46,840	»
18.	Pastore Franco	»	45,925	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quelli dei comuni interessati.

Lecce, addì 29 ottobre 1974

Il medico provinciale f.f.: RUSSO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari data n. 03914, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di diciannove posti di medico condotto, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1972;

Visto l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso indicate dai candidati risultati idonei;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 28 agosto 1972, n. 7;

Preso atto che al presente decreto è stato apposto il visto di esecutorietà da parte dell'assessore regionale alla sanità;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica di seguito a fianco di ciascuno indicata:

1) Benegiamo Arturo: Sogliano Cavour (condotta unica);
2) Graziuso Benito: Lecce (2ª condotta);
3) Messa Mario: Otranto (1ª condotta);
4) Santantonio Agostino: Racale (2ª condotta);
5) Fontanas Benito Salvatore: Carpignano Sal. (1ª condotta);
6) Scarsella Michele: Lecce (4ª condotta);
7) Zappia Maria Antonietta: Tricase (3ª condotta, frazione Depressa);
8) Quaranta Alberto: Presicce (2ª condotta);
9) Ruggiero Leopoldo: Vernole (1ª condotta);
10) Saracino Raffaele: Soleto (condotta unica);
11) Pepe Luigi: Surano (condotta unica);
12) Tarantino Giuseppe: Castrignano del Capo (2ª condotta);
13) Vonghia Giuseppe: Galatina (5ª condotta, frazione Collemeto);
14) Monfregola Francesco: Palmariggi (condotta unica);
15) Guercia Pierino: Ortelle (1ª condotta);
16) Arnò Virgilio: Tricase (2ª condotta);
17) Milanese Cosimo Damiano: S. Donato di Lecce (2ª condotta, frazione Galugnano);
18) Pastore Franco: Ortelle (2ª condotta, frazione Vignacastrisi).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quelli dei comuni interessati.

Lecce, addì 29 ottobre 1974

Il medico provinciale f.f.: RUSSO

(9034)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1974, n. **48**.

Concessione di contributi sui mutui contratti dai comuni e consorzi di comuni con bilancio deficitario per l'acquisizione e urbanizzazione delle aree di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, e alla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 156 *del* 29 *ottobre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per agevolare l'acquisizione delle aree di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, e alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono concessi ai comuni e loro consorzi, con bilancio deficitario, contributi annui costanti nella misura del 4,50% della spesa riconosciuta ammissibile per la durata del mutuo da contrarre, per gli scopi di cui alla presente legge, con istituti di credito all'uopo autorizzati, fino ad un massimo di quindici annualità.

Art. 2.

Per agevolare l'urbanizzazione delle aree di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, e alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono concessi ai comuni e loro consorzi, con bilancio deficitario, contributi annui costanti nella misura del 4,50 % della spesa riconosciuta ammissibile per la durata del mutuo da contrarre, per gli scopi di cui alla presente legge, con istituti di credito all'uopo autorizzati, fino ad un massimo di trenta annualità.

Art. 3.

Le amministrazioni provinciali ed il comitato circondariale di Rimini, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, sono delegati per l'istruttoria delle relative domande, per la formulazione di una graduatoria di priorità nonchè per la concessione dei contributi agli enti interessati sulla base dei programmi approvati dal consiglio regionale.

Le amministrazioni provinciali, ai fini della formulazione delle graduatorie di priorità, devono operare in collaborazione con le comunità montane, con le organizzazioni comprensoriali dei comuni e con i consorzi costituiti ai sensi dell'art. 28 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 4.

I comuni e loro consorzi dovranno presentare alla competente amministrazione privinciale o al comitato circondariale di Rimini la domanda tendente ad ottenere la concessione del contributo di cui alla presente legge, corredata di copia del prospetto riassuntivo del bilancio preventivo dell'ente riferentesi all'ultimo esercizio finanziario, nonchè di una relazione esplicativa dell'opera o dell'intervento da realizzare con ogni utile riferimento ai programmi pluriennali approvati a norma dell'art. 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o a deliberazioni adottate ai sensi dell'art. 51 della stessa legge.

Le domande dovranno essere presentate alle competenti amministrazioni provinciali o al comitato circondariale di Rimini non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione.

I consigli provinciali e il comitato circondariale di Rimini, entro trenta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, procederanno alla formulazione di una graduatoria di priorità, tenendo in particolare conto le condizioni di bilancio degli enti richiedenti nonchè i contenuti programmatici indicati nelle domande degli enti stessi.

Le amministrazioni provinciali ed il comitato circondariale di Rimini, espletata l'istruttoria delle domande pervenute e formulata la relativa graduatoria di priorità, trasmetteranno gli atti alla Regione entro il termine di cui al precedente comma.

Art. 5.

La ripartizione dei contributi di cui alla presente legge è disposta sulla base di appositi programmi riferentisi allo anno 1974.

I programmi di ripartizione, di cui sopra, sono predisposti dalla giunta regionale in relazione alle graduatorie di priorità formulate dalle amministrazioni provinciali e dal comitato circondariale di Rimini, e sono approvati dal consiglio regionale.

In detti programmi saranno indicati gli istituti di credito autorizzati a concedere i relativi mutui.

Le amministrazioni provinciali ed il comitato circondariale di Rimini provvederanno, sulla base delle deliberazioni dei consigli degli enti richiedenti di assunzione dei mutui, alla concessione dei contributi in conformità al programma approvato dal consiglio regionale.

Nel caso in cui l'ente beneficiario dei contributi non realizzi l'intervento entro i termini previsti nell'atto di concessione, l'amministrazione provinciale o il comitato circondariale di Rimini provvederà alla revoca della concessione del contributo.

L'amministrazione provinciale e il comitato circondariale di Rimini possono prorogare i termini previsti nell'atto di concessione.

Art. 6.

I contributi saranno erogati dalla Regione direttamente agli enti interessati in un'unica soluzione annua posticipata ovvero agli istituti mutuanti in rate semestrali posticipate a partire dalla prima rata di ammortamento del mutuo, sulla base del provvedimento di concessione del contributo di cui al quarto comma del precedente art. 5.

Art. 7.

Qualora i comuni non possano provvedere direttamente, in tutto o in parte, mediante la delegazione dei propri cespiti, alla garanzia dell'ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, la parte residua del debito di rata di ammortamento che non sia coperta dal contributo annuo della Regione è garantita nel capitale e negli interessi da fidejussione regionale.

In forza di tale fidejussione, in caso di mancato pagamento da parte dei comuni o loro consorzi della rata di ammortamento a loro carico, l'amministrazione regionale ne effettuerà

il pagamento a favore degli istituti mutuanti entro sessanta giorni dalla comunicazione, da parte degli istituti stessi, del mancato pagamento.

Le spese relative e conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria sono obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad esercitare, nei modi consentiti dalle vigenti leggi, le azioni volte al recupero dagli enti inadempienti delle somme pagate dalla stessa ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Art. 8.

Per potere usufruire della garanzia fidejussoria regionale i comuni dovranno, sia in sede di istanza che nel contesto dell'atto deliberativo di contrazione del mutuo:

a) dimostrare l'integrale o parziale carenza di cespiti delegabili;

b) impegnarsi in modo espresso a provvedere puntualmente al pagamento delle rate di ammortamento a loro carico alle scadenze concordate con l'istituto mutuante, facendone preciso obbligo al tesoriere comunale;

c) impegnarsi espressamente ad iscrivere sui bilanci futuri, per tutta la durata del prestito, l'importo della rata annua d'ammortamento a loro carico.

Essi dovranno altresì produrre un'attestazione del loro tesoriere contenente l'impegno a dare corso al pagamento delle rate di ammortamento con priorità su qualsiasi altra spesa che non goda di prelazione di legge, utilizzando a tal fine le prime entrate non delegate riscosse dall'ente.

Art. 9.

Nel corso della delega, il consiglio e la giunta regionali possono emanare direttive riguardanti le funzioni delegate

Le direttive della giunta possono contenere indicazioni vincolanti per i delegati nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti i delegati stessi.

Le direttive di carattere vincolante saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 10.

In caso di inerzia dell'ente o del comitato delegato, la giunta può invitare gli stessi a provvedere entro congruo termine; decorso il quale, al compimento del singolo atto provvede direttamente la giunta regionale.

La revoca delle funzioni regionali delegate con la presente legge è attuata con legge regionale, di norma nei confronti di tutti gli enti di uguale livello istituzionale.

La revoca nei confronti del singolo delegato è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali.

In caso di revoca, il consiglio regionale provvederà a disciplinare contestualmente i rapporti non ancora definiti.

Art. 11.

Gli enti e il comitato delegati debbono, nell'emanazione degli atti, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.

Gli atti emanati nell'esercizio di funzioni delegate hanno carattere definitivo Non è ammesso ricorso all'amministrazione regionale

Art. 12.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente legge è stabilito, per l'anno 1974, il limite di impegno di L. 50.000.000.

Le annualità da iscriversi nell'apposito capitolo di spesa del bilancio di previsione relativo al soprarichiamato esercizio, in dipendenza del limite di impegno suddetto, sono determinate in:

L. 50.000.000 per gli esercizi dal 1974 al 1988.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2 della presente legge è stabilito, per l'anno 1974, il limite di impegno di L. 300.000.000.

Le annualità da iscriversi nell'apposito capitolo di spesa del bilancio di previsione relativo al soprarichiamato esercizio, in dipendenza del limite di impegno suddetto, sono determinate in:

L. 300.000.000 per gli esercizi dal 1974 al 2003.

Art. 13.

Agli oneri eventuali conseguenti alla presentazione della garanzia fidejussoria, di cui all'art. 7 della presente legge, l'amministrazione regionale provvede, a partire dall'esercizio 1974, con i fondi annualmente stanziati sul cap. 72630 relativo allo analogo fondo di garanzia istituito dalla legge regionale 23 gennaio 1973, n. 8, avente lo stesso oggetto della presente, la cui denominazione viene modificata nella seguente:

« Fondo di garanzia per fare fronte agli oneri derivanti dalle prestazioni di garanzia fidejussoria, a favore dei comuni o loro consorzi sui mutui contratti dagli stessi per gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 23 gennaio 1973, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Art. 14.

Per l'esercizio finanziario 1974, al finanziamento della complessiva spesa di L. 350.000.000 si provvede mediante il prelievo della corrispondente somma dal fondo indiviso di cui al capitolo 75100 del bilancio di previsione per l'esercizio medesimo, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nella apposita voce dell'elenco n. 4 annesso al bilancio per l'esercizio 1974.

Art. 15.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

a) *Variazioni in diminuzione*:

Cap 75100. — Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . . . . L. 350.000.000

b) *Variazioni in aumento*:

Cap. 72610. — Contributi annui costanti sui mutui contratti dai comuni e loro consorzi, con bilancio deficitario, per l'acquisizione delle aree espropriate ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e della legge 22 ottobre 1971, n. 865 . . » 50.000.000

Cap. 72620. — Contributi annui costanti sui mutui contratti dai comuni e loro consorzi, con bilancio deficitario, per la urbanizzazione delle aree espropriate ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e della legge 22 ottobre 1971, n. 865 » 300.000.000

Art. 16.

Con legge di variazione del bilancio, nell'esercizio 1974 potranno essere introdotte variazioni compensative alle autorizzazioni di spesa previste per l'esercizio stesso sui due capitoli 72610 e 72620, il cui stanziamento è stato integrato nei modi indicati al precedente art. 12.

Art. 17.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, ultimo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 28 ottobre 1974

FANTI

(9187)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100743110)